



- Ai Sindaci dei Comuni dell'Emilia-Romagna

Bologna 25/11/2009 Prot. 244

Oggetto: Tutela minori. Trasmissione scheda di provvedimento ex art. 403 c.c.

L'Assessorato regionale alla promozione delle politiche sociali, l'ANCI e la Legautonomie regionali, anche in seguito alla nota del Procuratore delle Repubblica per i minorenni prot. N. 275/09, hanno avviato, attraverso il Gruppo di lavoro tecnico costituito dalla Cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali area minori e con la collaborazione del Servizio Avvocatura regionale, alcuni approfondimenti in relazione al tema delle competenze del Comuni in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

La nota tecnica allegata costituisce la sintesi di una prima parte del lavoro e riguarda, in particolare, la competenza comunale in rapporto ai minori in stato di abbandono e il relativo schema di provvedimento ex art. 403 c.c., frutto del lavoro congiunto anche con l'Autorità giudiziaria minorile, che si invia come modello di riferimento.

Si coglie l'occasione per riepilogare le competenze dei Comuni in merito alla tutela dei minori.

Come è noto, la Regione ha negli ultimi anni effettuato una complessiva rivisitazione della propria normativa in materia di protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, dapprima con l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale "Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi" (DGr 846/07) e poi con la L.R. 28 luglio 2008, n. 14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni".

In particolare, la legge citata ribadisce ed articola, inserendoli nel sistema dei servizi e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, i principi internazionali, statali e regionali a favore dei bambini e dei ragazzi che "vivono" sul territorio emiliano-romagnolo, con questo volendo sottolineare l'irrilevanza, anche e soprattutto ai fini della tutela, della situazione giuridica nella quale essi si trovano (cittadinanza, residenza, ecc.). Non è infatti la situazione giuridica del minore a far nascere l'obbligo di provvedere in capo al Comune, ma la sua semplice presenza, quando la famiglia sia assente o non

adeguata o sia la famiglia stessa ad essere bisognosa di sostegno per lo svolgimento della sua funzione educativa.

Le funzioni dei Comuni sono stabilite, in materia, dall'art. 4 della L.R. 14/08 che recita:

"...omissis...

- 2. Il Comune è titolare, in via esclusiva, delle funzioni in materia di tutela dei minori, fatte salve le competenze dell'autorità giudiziaria. Esso:
  - a) prevede interventi specifici per l'infanzia, l'adolescenza, il sostegno alla genitorialità e per i neo maggiorenni;
  - b) esercita le funzioni di gestione, autorizzazione e vigilanza dei servizi socio-educativi a favore di bambini, adolescenti e neo maggiorenni, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dai relativi provvedimenti attuativi;
  - c) assicura la necessaria collaborazione con le autorità giudiziarie competenti;

...omissis..."

Queste funzioni si accompagnano alle funzioni amministrative attribuite ai Comuni dalla L.R. 2 del 2003 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", riguardanti l'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sui servizi e le strutture assistenziali e socio-sanitarie.

Nel caso che il Comune abbia delegato l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali all'Ausl, il Comune stesso ha comunque l'obbligo di vigilare sul loro corretto esercizio secondo quanto previsto in generale dall'istituto della delega, permanendo in ogni caso in capo al delegante la responsabilità del corretto adempimento delle funzioni.

Quest'obbligo si associa a ciò che prevede la direttiva 846/07 che assoggetta ad autorizzazione al funzionamento anche tipologie che precedentemente non vi erano tenute. Per questo si coglie l'occasione per ribadire che è necessario che i Comuni sollecitino le comunità del loro territorio al rispetto delle disposizioni regionali, per la violazione delle quali i Comuni stessi potranno erogare le sanzioni previste dalla L.R. 2/03 (art. 39). Infatti, come ricordato sopra, il fatto che nelle comunità stesse non siano ospitati minori residenti, ma solo provenienti da altri Comuni, anche fuori Regione, non esime il Comune dall'obbligo di tutela nei loro confronti.

Distinti saluti

Paola Ricci Vicepresidente ANCI Emilia-Romagna con delega alle Politiche Sociali Sindaco di Lagosanto

Poole Riasi

Paolo Pirazzini Direttore Legautonomie Emilia-Romagna

## **Allegato**

## Provvedimenti urgenti a tutela del minore - art. 403 c.c.

L'art. 403 c.c. prevede provvedimenti urgenti a tutela del minorenne quando questi si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica; in tale circostanza "la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione".

Natura del provvedimento: non è un atto di giurisdizione, neanche volontaria; è un atto amministrativo, sia per l'oggetto, essendo un atto di volontà, sia per la qualità dei soggetti da cui promana. Avendo una natura essenzialmente operativa e di protezione, non richiede l'esplicitazione dettagliata dei motivi; deve tuttavia essere indicata la presenza di una situazione attuale di sofferenza e pregiudizio del minore. E' però necessario, quando si contrappone alla volontà dei genitori, che questi siano in ogni caso tempestivamente informati, tramite notifica del provvedimento, che il minore è sotto la protezione della pubblica autorità e che l'intervento è stato segnalato all'autorità giudiziaria minorile competente per la risoluzione del conflitto. Non è necessario che venga indicato il luogo in cui il minore si trova se ciò serve a proteggerlo.

Presupposti: l'adozione del provvedimento di cui all'art. 403 c.c. è prevista "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui... sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione". Infatti solo l'urgenza e la necessità di porre il minore in luogo sicuro giustifica l'assunzione del provvedimento ex 403 c.c.: occorre pertanto che vi sia grave pericolo per l'integrità fisica e/o psichica del minore o una situazione di grave disagio determinato da situazioni oggettive (abbandono morale o materiale o contesto abitativo insalubre o comunque pericolo) o soggettive (incapacità ad educare per qualsiasi motivo), mentre non è necessario accertare una specifica volontà abbandonica da parte dei genitori.

Efficacia: la situazione di necessità che vi è sottesa, oltre a costituirne il presupposto imprescindibile, ne chiarisce i limiti.

L'accoglienza in ambiente protetto può essere mantenuta, se tale intervento collide con il contrario volere dei genitori, per il tempo necessario per le decisioni dell'Autorità giudiziaria o comunque fino a una formale revoca da parte dell'Autorità amministrativa che l'ha emesso.

I servizi sociali territoriali devono trasmettere il provvedimento ex art. 403 c.c. (riportato di seguito) con urgenza, a mezzo fax, al Procuratore della Repubblica per i minorenni.

Gli enti gestori dei servizi sociali, indipendentemente dalla forma gestionale assunta dal servizio (diretta singola o associata, in delega all'AUSL, mediante ASP ecc.), disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti ex art. 403 c.c. individuando tra l'altro quali figure professionali o organi sono preposti all'adozione del provvedimento stesso; tale disciplina può essere prevista nell'atto di delega all'AUSL o nel contratto di servizio con l'ASP. Di tale disciplina viene altresì data comunicazione al Procuratore della Repubblica per i minorenni.

Ogni ente gestore dovrà altresì individuare modalità di accoglienza in emergenza che comprendano almeno l'individuazione di una comunità o una famiglia idonea all'affidamento alla quale sia possibile fare ricorso 24 ore su 24.

Tale individuazione potrà essere fatta anche congiuntamente da più enti e dovrà essere comunicata alla Procura minorile, alle forze dell'ordine agli enti locali interessati.

Il provvedimento di tutela del Tribunale per i minorenni sostituisce comunque quello amministrativo che non va, pertanto, in tal caso espressamente revocato.

Per le finalità di cui sopra, le amministrazioni osservano quanto stabilito, tra l'altro da: - art. 4 del D.Lgs 165/01, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- artt. 50 e 107, in particolare co. 5, del D.Lgs. 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- artt. 15 e 17 della LR 2/03 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- art. 4 della LR 14/08 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni".

(Segue schema di provvedimento ex art. 403 c.c.)

## Schema di provvedimento ex 403 c.c.

## Carta intestata Indicazione del soggetto che adotta il provvedimento: es. Dirigente, Sindaco... visto l'art. 403 c.c.; visti altresì gli artt. 22 e seguenti del DPR 616/77, l'art. 15 della LR 2/03 e l'art. 4 della LR 14/08; Atteso che con atto \_\_\_\_\_\_ il Comune ha delegato a \_\_\_\_\_ l'esercizio delle funzioni in materia di tutela dei minori (se ricorre il caso di delega ad Azienda USL, ASP, Unione di comuni o ad altri soggetti da parte del Comune); Visto che: (illustrare le circostanze che motivano l'intervento d'urgenza, anche eventualmente richiamando relazioni, verbali ecc.); Valutato che la situazione sopra descritta in cui versa il minore riveste il carattere dell'urgenza di cui all'art. 403 c.c.; dispone, in via urgente, il collocamento del minorenne \_\_\_\_\_\_ in luogo sicuro, sino a quando si potrà provvedere in modo definitivo alla sua protezione da parte dell'autorità giudiziaria minorile: dispone altresì

- che l'indirizzo dove è collocato il minorenne resti secretato (eventuale);
- che il presente provvedimento sia notificato\* agli esercenti la potestà genitoriale;
- che il presente provvedimento sia trasmesso con urgenza alla Procura della Repubblica per i minorenni di Bologna per quanto di competenza.

<sup>\*</sup> tramite notifica in via amministrativa o tramite messo comunale o ufficiale giudiziario. Si può provvedere alla notifica anche tramite consegna del presente atto, facendo firmare la ricevuta agli esercenti la potestà